

## ***Depuratori Consortili: acque reflue industriali o acque reflue urbane?***

***A cura di Mauro Kusturin***

I depuratori consortili oggetto del presente contributo sono gli impianti nati prevalentemente per servire le zone industriali o le aree P.I.P.: tuttavia nel corso degli anni molti di questi, per venire incontro ad esigenze diverse, hanno dovuto mutare la loro condizione di depuratori esclusivi di “*acque reflue industriali*”.

Infatti proprio in virtù di questi cambiamenti, ci si pone il seguente quesito: gli impianti di depurazione che trattano acque reflue industriali, come vengono classificati quando tra gli scarichi che vi confluiscono ci sono anche gli scarichi provenienti da agglomerati o addirittura agli stessi impianti vengono conferiti rifiuti liquidi?


Per dare una logica risposta è necessario richiamare l'attenzione del lettore sulla definizioni ex art.74 del D.Lgs.152/2006 ed in particolare sulle definizioni di “*acque reflue domestiche*”, “*acque reflue urbane*”, “*acque reflue industriali*”, “*agglomerato*” e “*stabilimento industriale, stabilimento*”.

Dall'attenta lettura di queste definizioni, quello che mi ha particolarmente colpito è la definizione di cui alla lettera nn) “*stabilimento industriale, stabilimento*”, che per dovere riporto integralmente: “*stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico*”.


Mi ha colpito perché ho rilevato una differenza, sottolineata in grassetto, con l'analogo ed abrogato articolo art.2 comma 1 let.gg) del D.Lgs.152/1999 che definiva “*stabilimento industriale ... qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico*”: questa differenza potrebbe indurre ad un'interpretazione errata della norma; in sostanza, tecnicamente non è variato nulla (o quasi).

Ora passiamo ad analizzare schematicamente esempi di casi di depuratori consortili che variano nel corso del tempo la loro “condizione” di impianti per il trattamento di acque reflue industriali:


*SCHEMA N.1: Esempio di classico depuratore consortile che serve n. stabilimenti industriali*



*SCHEMA N.2: Al depuratore consortile si allaccia lo scarico di un modesto agglomerato urbano dal quale origina uno scarico costituito prevalentemente da acque reflue domestiche in quantità non significativa rispetto agli scarichi prodotti dagli stabilimenti industriali.*



*SCHEMA N.3: Al depuratore consortile vengono convogliati gli scarichi di un nucleo industriale ed in quantità meno significativo dal punto di vista quali-quantitativo, gli scarichi di un piccolo agglomerato urbano e quelli di una località turistica ad elevata fluttuazione di A.E.. Inoltre allo stesso depuratore vengono conferiti rifiuti liquidi per trattamento ed il successivo smaltimento.*



Tutto ciò premesso è possibile ora dare una risposta al quesito posto in testa al presente contributo: per farlo è necessario a parere di chi scrive, introdurre un concetto tecnicamente fondamentale, il “concetto di prevalenza”.

Infatti se analizziamo gli schemi sopra riportati il comune denominatore che li accomuna è dato proprio dalla prevalenza in entrata all’impianto degli scarichi costituiti da “acque reflue industriali” rispetto a tutti gli altri (domestiche, urbane, ecc.).

Alla luce di quanto riportato può il depuratore consortile dello schema n.2 essere considerato come un impianto di trattamento di acque reflue urbane? Secondo il sottoscritto la risposta è senza alcun dubbio negativa.

Analogo discorso ed analogo conclusione si può trarre per il depuratore riportato nello schema n.3, ove l’impianto è sì un depuratore di acque reflue, ma è anche un impianto di trattamento rifiuti, il quale deve essere regolarmente autorizzato dall’ autorità competente (la Regione) ai sensi della parte IV del D.Lgs.152/2006. Certamente l’ autorizzazione allo scarico terrà anche conto di questo delicato aspetto.

In conclusione mi sembra assurdo paragonare gli impianti di depurazione sopra descritti ai depuratori dei comuni centri urbani, ove di sicuro la “prevalenza” degli scarichi in entrata è costituita da “acque reflue domestiche” alle quali si aggiungono in misura nettamente inferiore le “acque reflue industriali”.

Infine non dimentichiamo una cosa importantissima: le sanzioni riferite agli impianti di depurazione di acque reflue urbane sono solo di natura amministrativa; quelle riferite ai depuratori di acque reflue industriali sono anche di natura penale, il che non è poco.

Questo dovrebbe far meditare il lettore sui possibili e preoccupanti scenari che si potrebbero verificare nel caso sia possibile trasformare un depuratore di acque reflue industriali in un depuratore di acque reflue urbane, semplicemente facendo confluire allo stesso anche un modesto quantitativo di acque reflue domestiche.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 19 febbraio 2007